Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 12 marzo 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze): via del Tritone n. 61/A-61/B, in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 10 *febbraio* 1959

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare « sul campo » fatte dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

BRANDOLINI Leopoldo, nato a Suzzara (Mantova), classe 1917, sergente fanteria, 58° reggimento fanteria « Padova ». — Militare di scorta al complesso 186 della tradotta 176849, durante un attacco avversario nel tratto Larissa Lamia partecipava efficacemente alla difesa a fuoco organizzata dal comandante del complesso 186, che costringeva il nemico alla fuga, lasciando sul terreno alcuni morti. — Larissa Lamia, 4 aprile 1943.

CUTRONEO Battista di Giovanni, da La Maddalena (Sassari), classe 1913, sergente maggiore artiglieria, 45ª batteria someggiata coloniale. — Sottufficiale addetto ad una sezione mortai da 81 partecipava a varie operazioni contro formazioni nemiche. Durante un violento combattimento, verificatasi una minaccia sul fianco destro dello schieramento, si portava con un mortaio in posizione scoperta ed intensamente battuta; con efficacia e tempestiva azione di fuoco in appoggio ad un reparto di fanteria, cooperava efficacemente a frustrare l'azione avversaria. Esempio di capacità, sprezzo del pericolo e dedizione al dovere. — Amba Gheorghis (Gondar), 28 aprile 1941.

PANICHI Giacomo di Giovanni, da Roccafluvione (Ascoli Piceno), classe 1915, caporale 27° reggimento fanteria « Pavia » 1ª compagnia. — Capo arma, durante un violento contrattacco nemico, a malgrado dell'intenso fuoco dell'artiglieria e di numerose armi automatiche avversarie, si portava più volte allo scoperto per meglio individuare e segnalare la direzione di movimento di unità corazzate che tentavano l'aggiramento di un fianco del caposaldo. Dirigeva con bravura il tiro della propria arma automatica sulla fanteria avversaria. — Fronte di Tobruch, 11 ottobre 1941.

POLATO Nello di Germano, da Solesino (Padova), classe 1913, sottotenente fanteria complemento, 58° reggimento fanteria « Padova ». — Comandante di scorta al complesso 186, della tradotta 176849, durante un attacco avversario nel tratto Larissa Lamia coadiuvava efficacemente alla difesa a fuoco organizzata da un suo collega, che costringeva il nemico alla fuga lasciando sul terreno alcuni morti. — Larissa Lamia, 4 aprile 1943.

POLI Paolo di Ernesto, da Cremona, classe 1909, granatiere, 3° reggimento granatieri. — Militare di scorta sul complesso 186 della tradotta 176849, durante un attacco avversario nel tratto Larissa Lamia partecipava efficacemente alla difesa a fuoco organizzata dal comandante del complesso 186, che costringeva il nemico alla fuga, lasciando sul terreno alcuni morti. — Larissa Lamia, 4 aprile 1943.

(1235)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1958.

Sostituzione di componenti il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 99 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e gli articoli 1 e 2 della legge 13 novembre 1956, n. 1301, concernenti il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra;

Visti i decreti luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 154, e 5 settembre 1944, n. 202;

Visto il proprio decreto 22 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile successivo, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 365, con il quale, fra gli altri, furono nominati componenti del predetto consesso i signori prof. dott. Mario Giordano, ten. gen.le medico della riserva e dott. Giovanni Battista De Bartolomeis, referendario della Corte dei conti.

Vista la lettera in data 18 agosto 1958, con la quale il predetto dott. Giordano ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Considerato che il dott. De Bartolomeis non può partecipare alle sedute del Comitato a causa della sua situazione personale e familiare;

Ritenuta la necessità di provvedere alla loro sostituzione;

Vista la designazione fatta dal Presidente della Corte dei conti con la lettera in data 12 novembre 1958, numero 9341/9;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° dicembre 1958 i signori professor dott. Mario Giordano e dott. Giovan Battista De Bartolomeis cessano di far parte del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

Art. 2.

Con effetto dal 1° dicembre 1958 e fino al 28 febbraio 1959, il dott. Salvatore Cipriano, col. medico della riserva e il prof. dott. Giuseppe Accardo, referendario della Corte dei conti, vengono nominati componenti del predetto consesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1958

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1959
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 225. — FLAMMIA

(1406)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1959.

Autorizzazione ad istituti ed enti che esercitano il credito agrario a prorogare la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838;

Ritenuto che le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante l'autunno del 1958 nelle provincie di Rovigo, Udine, Brindisi, Lecce, Taranto, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Siracusa e Trapani, nonchè nelle provincie di:

Vercelli, limitatamente al territorio dei comuni di Borgo d'Ale, Borgosesia, Breia, Bianze, Cavaglià, Cellio, Cigliano, Crova, Livorno F., Rimasco, Roppolo, Salasco, Sali V., Salussola, San Germano, Tronzano, Vallenzengo, Valle San Nicolao, Viverone;

Brescia, limitatamente al territorio dei comuni di Bedizzole, Brescia, Castenedolo, Desenzano del Garda, Lonato, Mazzano, Nuvolera, Padenghe, Rezzato, Sirmione;

Cremona, limitatamente al territorio dei comuni di Bordolano, Casalbuttano, Castelverde, Corte de' Cortesi, Corte de' Frati, Olmeneta, Paderno Ponchielli, Pozzaglio, Robecco d'Oglio;

Pavia, limitatamente al territorio dei comuni di Canevino, Carbonara Ticino, Confienza, Dorno, Frascarolo, Gambarana, Garlasco, Golferenzo, Gropello C., Mede, Mornico Losana, Oliva Gessi, Rocca de' Giorgi, Ruino, Santa Giulietta, Sartirana L., Suardi, Torreberetti, Villanova d'Ardenghi, Volpara;

Gorizia, limitatamente al territorio dei comuni di Gorizia, Romans, San Canzian d'Isonzo, Villesse;

Venezia, limitatamente al territorio dei comuni di Campagna Lupia, Campolongo, Camponogara, Cavarzere, Chioggia, Cona, Dolo, Fiesso d'Artico, Mira, Mirano, Scorzè;

Verona, limitatamente al territorio dei comuni di Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bussolengo, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castelnuovo di Verona, Cerea, Colognola ai Colli, Lavagno, Lazise, Legnago, Monteforte d'Alpone, Pescantina, Peschiera del Garda, San Bonifacio, San Martino Buon Albergo, Soave, Sommacampagna, Sona, Terrazzo, Verona, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona;

Vicenza, limitatamente al territorio dei comuni di Altissimo, Bassano del Grappa, Breganze, Carrè, Cassola, Chiampo, Gambellara, Isola Vicentina, Lonigo, Marostica, Mason, Molvena, Montebello, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Mussolente, Noventa Vicentina, Pianezze, Poiana Maggiore, Pove del Grappa, Romano d'Ezzelino, San Pietro Mussolino, Thiene, Valdagno, Vicenza, Villaverla, Zanè;

Ferrara, limitatamente al territorio del comune di Mesola;

Livorno, limitatamente al territorio dei comuni di Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto;

Benevento, limitatamente al territorio dei comuni di Airola, Amorosi, Bonea, Bucciano, Faicchio, Melizzano, Moiano, Montesarchio, Paolisi, Puglianello;

Napoli, limitatamente al territorio dei comuni di Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Casola, Cercola, Gragnano, Lettere, Ottaviano, Pimonte, Pollena Trocchia, Portici, Resina, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Sant'Antonio Abate, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre del Greco;

Salerno, limitatamente al territorio dei comuni di Amalfi, Castelnuovo Cilento, Conca dei Marini, Furore, Laurino, Roscigno, Salerno, Sant'Arsenio, Tramonti;

Potenza, limitatamente al territorio dei comuni di Forenza, Oppido Lucano, Senise, Tolve, Sant'Arcangelo;

Cosenza, limitatamente al territorio dei comuni di Acquaformosa, Altomonte, Belsito, Belvedere Marittimo, Bianchi, Calopezzati, Cariati, Cerchiara di Calabria, Cassano Jonio, Castrovillari, Colosimi, Corigliano Calabro, Falconara Albanese, Firmo, Frascineto, Lattarico, Montegiordano, Parenti, Pietrafitta, Oriolo, Rocca Imperiale, Roggiano Gravina, Rossano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Donato Ninea, San Giovanni in Fiore, San Lorenzo del Vallo, Scala Coeli, Spezzano Albanese, Tortora, Vaccarizzo Albanese, Villapiana;

Catanzaro, limitatamente al territorio dei comuni di Andali, Belcastro, Botricello, Borgia, Caraffa, Carlopoli, Casabona, Castelsilano, Catanzaro, Centrache, Cerva, Cicala, Cirò, Cirò M., Cropani, Crotone, Crucoli, Cutro, Davoli, Decollatura, Fabrizia, Fossato Serralta, Gagliato, Gimigliano, Isca Jonio, Isola Capo Rizzuto, Maida, Magisano, Melissa, Marcedusa, Mesoraca, Mongiana, Montepaone, Nardodipace, Nicotera, Olivadi, Palermiti, Petronà, Petrizzi, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, Sambiase, Satriano, Savelli, Scandale, Sellia, Sersale, Settingiano, Soveria Mannelli, Spilinga, Strongoli, Tiriolo, Vallefiorita, Zungri;

Reggio Calabria, limitatamente al territorio dei comuni di Antonimina, Benestare, Bianco, Bovalino, Careri, Gioja Tauro, Grotteria, Molochio, Monasterace, Oppido M., Pazzano, Platì, Rizziconi, Santa Cristina, San Luca, Siderno, Stignano, Stilo, Terranova, Varapodio;

rendono necessaria la concessione delle agevolazioni creditizie previste all'art. 1 della citata legge;

Decreta:

Gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, coi privilegi previsti agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate, fino alla pubblicazione del presente decreto, con le aziende agricole, ricadenti nelle zone sopra elencate che abbiano subìto un danno non inferiore alla perdita del 40% del prodotto lordo vendibile per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante l'autunno del 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1959

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

(1285)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelbuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 3 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 330, il comune di Castelbuono (Palermo) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.590 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1323)

Autorizzazione al comune di Pozzallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 3 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n 329, il comune di Pozzallo (Ragusa) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 22 230 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1324)

Autorizzazione al comune di Anela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 3 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n 333, il comune di Anela (Sassari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 1 410 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1325)

Autorizzazione al comune di Alghero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 3 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 332, il comune di Alghero (Sassari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 43 048 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1326)

Autorizzazione al comune di Platì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n 327, il comune di Platì (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 13 470 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1330)

Autorizzazione al comune di Frontino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n 328, il comune di Frontino (Pesaro Urbino) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 1 360 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1333)

Autorizzazione al comune di Cantiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 3 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 319, il comune di Cantiano (Pesaro Urbino) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 4 500 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1335)

Autorizzazione al comune di Comacchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1959, registro n. 5 Interno, foglio n. 291, il comune di Comacchio (Ferrara) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 33 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1408)

Autorizzazione al comune di Portico di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n 4 Interno, foglio n. 308, il comune di Portico di Caserta (Caserta) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 760 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1327)

Autorizzazione al comune di Ailano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n 4 Interno, foglio n 307, il comune di Ailano (Caserta) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 3.480 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1328)

Autorizzazione al comune di Caraffa di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n 4 Interno, foglio n 311, il comune di Caraffa di Catanzaro (Catanzaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3 440 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1329)

Autorizzazione al comune di Casola Valsenio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n 4 Interno, foglio n 335, il comune di Casola Valsenio (Ravenna) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 5 700 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1331)

Autorizzazione al comune di Larciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n 336, il comune di Larciano (Pistoia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 2 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1332)

Autorizzazione al comune di Fratte Rosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n 337, il comune di Fratte Rosa (Pesaro Urbino) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 4 200 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1334)

Autorizzazione al comune di Masi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 3 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n 4 Interno, foglio n 339, il comune di Masi (Padova) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 2 320 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1336)

Autorizzazione al comune di Norcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 3 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n 338, il comune di Norcia (Perugia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3 030 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1337)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che, presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania, è vacante la cattedra di « analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1409)

Vacanza della cattedra di « lingua e letteratura tedesca » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di « lingua e letteratura tedesca », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1410)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa « Istituto tecnico Alessandro Manzoni », con sede in Savona, e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 febbraio 1959, è stata disposta la revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa « Istituto tecnico Alessandro Manzoni », con sede in Savona, costituita in data 28 dicembre 1949 a rogito notaio dott. Carlo Franchi, ed è stato nominato commissario governativo il prof dott Gennaro Torre, per la durata di mesi sei dalla data del decreto stesso.

(1276)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Fidenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n 2852, in data 3 marzo 1959, è stata prorogata fino al 30 aprile 1959 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Fidenza, affidata al dott. Luciano Cacciani.

(1266)

Approvazione di una variante al piano regolatore generale di Milano

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1959, registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n 14, è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Milano per la zona compresa tra le vie Fornari, Marostica, Bezzi e Trivulzio.

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale, sarà depositato negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n 1150.

(1267)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami a dodici posti di insegnante elementare in prova negli Istituti statali per sordomuti

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Visto il regolamento generale sui servizi dell'Istruzione elementare approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n 149 e la tabella n. 1 ad essa allegata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19 e la tabella unica degli stipendi ad esso allegata,

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678,

Vista la legge 13 marzo 1958, n 165;

Decreta:

Art 1

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a dodici posti di insegnante elementare in prova nel ruolo del personale degli Istituti statali per sordomuti di Roma, Milano e Palermo

Art 2

Possono partecipare al concorso coloro che si trovino in possesso del diploma di abilitazione magistrale ed abbiano conseguito il diploma di abilitazione all'insegnamento ai sordomuti, presso una scuola di metodo statale o riconosciuta dallo Stato

Per partecipare al concorso il candidato dovrà aver compiuto alla data del bando o dovrà compiere entro il 31 dicembre dell'anno in cui è indetto il bando, il 18° anno di età, se uomo, il 17° anno di età, se donna, e non avere superato, alla data del bando, il trentacinquesimo anno di età.

Il limite massimo non si applica.

a) al personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art 122 del testo unico sulla istruzione elementare 5 febbraio 1928, n 577,

b) ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) ai maestri ex combattenti, o a quelli per legge assimilati (partigiani combattenti, deportati dal nemico, profughi da territori di confine, profughi dall'Africa italiana, profughi che appartengano ad una delle categorie indicate negli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n 137, ai mutilati e invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ai mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane di cui alla legge 24 luglio 1951 n. 660. o per causa di servizio di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, ai mutilati e invalidi di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, alle maestre parenti (orfane e figlie, vedove non rimaritate e mogli, madri, sorelle vedove o nubili) di caduti, mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione, o dei civili caduti, mutilati o invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie

Autorizzazione al comune di Cinto Euganeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 325, il comune di Cinto Euganeo (Padova) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4 920 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1338)

Autorizzazione al comune di Portici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 10 ottobre 1958 registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 349, il comune di Portici (Napoli) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 200 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1339)

Autorizzazione al comune di Gragnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 21 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 341, il comune di Gragnano (Napoli) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62 700 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1340)

Autorizzazione al comune di Grottole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 342, il comune di Grottole (Matera) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3 650 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1341)

Autorizzazione al comune di Grassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 343, il comune di Grassano (Matera) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4 260 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1342)

Autorizzazione al comune di Pontremoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 344, il comune di Pontremoli (Massa Carrara) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7 400 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1343)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 58

Corso dei cambi dell'11 marzo 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,61	620,60
$ Can	639,45	639,50	640 —	639,50	638,20	638,62	639,75	639,25	639,50	639,50
Fr Sv	143,45	143,44	143,38	143,45	143,35	143,42	143,47	143,45	143,42	143,43
Kr D	90,01	90,01	90,01	90,015	90 —	90,02	90,015	90 —	90,02	90 —
Kr N	87,05	87,05	87,05	87,05	87,10	87,06	87,06	87,05	87,06	87,05
Kr Sv.	119,92	119,91	119,92	119,9275	119,90	119,93	119,925	119,94	119,93	119,95
Fol	164,38	164,39	164,38	164,385	164,35	164,38	164,38	164,40	164,39	164,40
Fr B	12,40	12,405	12,4075	12,405	12,4025	12,41	12,40625	12,42	12,40	12,41
Fr Fr.	126,56	126,56	126,58	126,58	126,55	126,58	126,57	126,57	126,58	126,60
Lst	1744,74	1744,75	1744,80	1744,775	1744 —	1744,77	1744,70	1744,70	1744,80	1744,75
Dm occ	148,37	148,31	148,31	148,315	148,30	148,32	148,32	148,35	148,31	148,32
Scell Austr	23,94	23,95	23,945	23,95	23,90	23,95	23,94875	23,947	23,95	23,95

Media dei titoli dell'11 marzo 1959

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	69,55
Id 3,50 % 1902	69,80
Id 5 % 1935	100,325
Redimibile 3,50 % 1934	88,50
Id 3,50 % (Ricostruzione)	84,15
Id 5 % (Ricostruzione)	98,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,65
Id 5 % 1936	99,825
Id 5 % (Città di Trieste)	95,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,875
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	101,825
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	101,45
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,175
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,95
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	99,975
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	99,95
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	99,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 marzo 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	639,625
1 Franco svizzero	143,46
1 Corona danese	90,015
1 Corona norvegese	87,055
1 Corona svedese	119,926
1 Fiorino olandese	164,382
1 Franco belga	12,406
100 Franchi francesi	126,575
1 Lira sterlina	1744,737
1 Marco germanico	148,317
1 Scellino austriaco	23,949

italiane di cui alla legge 24 luglio 1951, n 660, o dei caduti, mutilati e invalidi di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o dei caduti di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, o dei caduti di cui alla legge 5 gennaio 1955, n 14, o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra in virtù della legge 1° ottobre 1951, n 1140, o dei caduti o invalidi per causa di servizio di cui alla legge 15 luglio 1950, n 539

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con la legge 23 febbraio 1952, n. 93.

d) a coloro che abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante elementare negli Istituti statali per sordomuti

Il limite massimo di età è elevato a 39 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n 223, modificato dall'art 4 del decreto legislativo 29 marzo 1945, n 267,

b) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra

Il limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi dell'art 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n 1488

Il limite massimo è elevato a 45 anni:

a) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o da altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione, in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n 1404

Per coloro già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, a norma dell'art 5 del regio decreto 29 gennaio 1944, n 25

Per gli assistenti ordinari di Università o Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai sensi dell'art 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art 1 della legge 24 giugno 1950, n 465, di un periodo pari a quello di appartenenza al ruolo di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso le Università o presso gli Istituti di istruzione universitaria.

Il limite massimo di età (35 anni) è elevato, a norma del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, di due anni per il concorrente che sia coniugato alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutte le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, salvo il limite di 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico

Per coloro che abbiano prestato servizio di insegnante o di assistente incaricato negli Istituti statali o riconosciuti per sordomuti, il limite massimo di 35 anni è elevato di un periodo di tempo pari alla durata del servizio stesso, riscattabile ai fini della pensione La ulteriore elevazione del limite di età consentita dal presente comma, è applicabile anche ai concorrenti che abbiano raggiunto il limite di 40 anni in forza di elevazioni consentite dai precedenti commi

Art 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare - Divisione 3a) entro il termine improrogabile di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti debbono indicare nella domanda, oltre il proprio cognome e nome:

A) la data e il luogo di nascita;

B) il possesso della cittadinanza italiana;

C) il Comune nel quale sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

D) le eventuali condanne riportate;

E) il possesso, del diploma di abilitazione magistrale, con la indicazione dell'Istituto magistrale presso il quale è stato conseguito,

F) il possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento ai sordomuti, con l'indicazione della Scuola di metodo presso la quale è stato conseguito,

G) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli concorrenti maschi),

H) i titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

I) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, la sede assegnata dal Ministero,

L) il domicilio o il recapito

La firma del concorrente, posta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio

Ai fini della validità del termine di arrivo della domanda, si considera la data indicata dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione 3a) qualunque cambiamento del loro domicilio

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione di comunicazioni che gli venissero inviate all'antico recapito.

Art 4

Unitamente alla domanda di ammissione ed entro il predetto termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando, dovranno essere presentati i seguenti documenti

a) fotografia recente del candidato, applicata su carta da bollo da L 200, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio

Qualora il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario a lui personalmente intestato per le riduzioni di viaggio agli impiegati dello Stato, è esonerato dalla presentazione della fotografia, ma dovrà presentare una dichiarazione in carta libera, da lui redatta, dalla quale risultino il numero del libretto, l'Amministrazione che lo ha rilasciato e la data del rilascio

Il concorrente dovrà presentare il libretto alla prova di esame,

b) tutti i documenti attestanti titoli valutabili (titoli di cultura, titoli di servizio, documenti attestanti benemerenze militari o benemerenze varie), tali documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo

Ai fini della valutazione dei due titoli richiesti per la ammissione al concorso (diploma di abilitazione magistrale e diploma di abilitazione all'insegnamento ai sordomuti) i candidati dovranno presentare unitamente alla domanda

a) un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 100 dal preside dell'Istituto magistrale presso il quale il diploma di abilitazione fu conseguito, attestante i voti riportati nelle singole materie, agli esami finali Detto certificato dovrà essere legalizzato dal provveditore agli studi competente, qualora sia stato rilasciato da un Istituto magistrale non statale e posto fuori della provincia di Roma

E' valutabile il diploma di abilitazione presentato, unitamente alla domanda, in luogo del predetto certificato, in questo caso, peraltro, se dal diploma di abilitazione non risultino i voti riportati nelle singole materie, il titolo di studio sarà valutato con il punteggio minimo stabilito dalla tabella di valutazione dei titoli;

b) un certificato rilasciato in carta da bollo da L 100 dal direttore della Scuola di metodo, statale o riconosciuta, per il magistero dei sordomuti, attestante i voti conseguiti nelle singole materie all'esame finale di diploma. Se la predetta Scuola di metodo non è statale ed ha sede fuori della provincia di Roma, la firma del direttore dovrà essere legalizzata dal provveditore agli studi competente.

E' valutabile il diploma presentato, in luogo del suddetto certificato, unitamente alla domanda; se, peraltro, dal diploma non risultano i voti conseguiti nelle singole materie di esame, il titolo predetto sarà valutabile con il punteggio minimo stabilito.

Alla domanda dovrà essere inoltre allegato un elenco in carta libera e in duplice esemplare, di tutti i documenti allegati.

I candidati potranno unire alla domanda anche i documenti attestanti titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, danno diritto di precedenza nella graduatoria, nel caso di parità di punti, tali documenti, ove non fossero stati presentati unitamente alla domanda, potranno essere prodotti, soltanto ai fini della precedenza, entro il termine di giorni quindici dalla data in cui il candidato ha sostenuto la prova orale, in questo caso, però, per detti documenti non sarà attribuito il punteggio previsto dalla tabella per la valutazione dei titoli

Art 5

I concorrenti che abbiano superato la prova orale ne riceveranno diretta comunicazione mediante lettera raccomandata, qualora alla domanda di ammissione al concorso non avessero unito i documenti comprovanti eventuali diritti di precedenza o di preferenza, invieranno tali documenti al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare - Divisione 3a) entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito

Il ritardo nella presentazione della documentazione di cui al comma precedente, rispetto al termine ivi prescritto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria

I concorrenti che, avendo superato le prove di esame, risultino iscritti nella graduatoria di merito, ossia i vincitori e gli idonei, saranno invitati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a far pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione elementare - Divisione 3a) entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito e a pena di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, i documenti appresso indicati

1) Estratto dell atto di nascita, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine (i candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detta documentazione ai fini della precedenza o della preferenza a termine del primo comma del presente articolo)

2) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L 100 di data non anteriore a tre mesi da quella in cui l interessato ha ricevuto l invito a presentarlo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall ufficiale di stato civile del Comune di origine

3) Certificato su carta da bollo da L 100, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui l'interessato ha ricevuto l'invito a presentarlo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, attestante che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui produzione è in ogni caso obbligatoria, dovrà contenere questa ultima dichiarazione.

4) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L 200, di data non anteriore a tre mesi da quella in cui l'interessato ha ricevuto l invito a presentarlo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica

5) Diploma di abilitazione magistrale o certificato sostitutivo di esso in originale o in copia notarile autentica.

Nel caso che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato al concorrente, questi dovrà produrre il certificato rilasciato in unico esemplare, dal presidente della Commissione di abilitazione magistrale o dal preside dell'Istituto magistrale, in sostituzione del diploma. Tale certificato dovrà contenere l'annotazione che esso è stato rilasciato in luogo del diploma, del quale ha valore a tutti gli effetti e che perderà il valore sostitutivo del diploma quando potrà aver luogo da parte delle autorità scolastiche il rilascio dei diplomi

Quando il diploma originale o il certificato sostitutivo di esso di cui al comma precedente, sia andato smarrito o distrutto, il concorrente deve presentare il certificato rilasciato, in unico esemplare, dal Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione classica) a norma dell'art 99, comma secondo del regolamento approvato con regio decreto 9 maggio 1925, n. 653, da tale certificato deve risultare che esso è stato rilasciato a causa dello smarrimento o della distruzione del diploma originale o del certificato sostitutivo di esso.

Se il diploma smarrito o distrutto sia stato conseguito prima del 1924 il concorrente deve presentare un certificato, rilasciato in unico esemplare, dal preside dell'Istituto in cui fu conseguito il diploma, con l'annotazione che esso è stato rilasciato a causa della distruzione o dello smarrimento del diploma originale o del certificato sostitutivo di esso

6) Diploma originale o certificato sostitutivo di esso, di abilitazione all'insegnamento elementare ai sordomuti, rilasciato da una Scuola statale o riconosciuta di metodo, per il magistero dei sordomuti, il diploma o il certificato sostitutivo potranno esser prodotti anche in copia notarile autentica

Nel caso in cui il diploma originale non sia stato ancora rilasciato al concorrente, questi dovrà presentare il certificato rilasciato in unico esemplare, dal presidente della Commissione di abilitazione all'insegnamento ai sordomuti o dal direttore della Scuola di metodo, in sostituzione del diploma. Tale certificato dovrà contenere l'annotazione che esso è stato rilasciato in luogo del diploma del quale ha valore a tutti gli effetti e che perderà il valore sostitutivo del diploma medesimo quando potrà aver luogo, da parte delle autorità scolastiche, il rilascio dei diplomi

Quando il diploma originale o il certificato sostitutivo di esso sia stato smarrito o distrutto, il concorrente dovrà presentare il certificato rilasciato in unico esemplare dal Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare), da tale certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato a causa dello smarrimento o della distruzione del diploma originale o del certificato sostitutivo

Se il diploma smarrito o distrutto fu conseguito prima del 1924, il concorrente dovrà presentare un certificato rilasciato dal direttore della Scuola di metodo presso la quale il diploma fu conseguito, con l'annotazione che esso è stato rilasciato a causa dello smarrimento o della distruzione del diploma originale

Resta fermo, peraltro che il candidato il quale abbia omesso di presentare unitamente alla domanda, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando, i certificati attestanti rispettivamente i voti conseguiti all esame finale per l'abilitazione magistrale e all esame finale per la abilitazione all insegnamento ai sordomuti, non ha diritto all'attribuzione del punteggio previsto per la valutazione del titolo di studio

7) Certificato su carta da bollo da L 100, di data non anteriore a tre mesi da quella in cui l'interessato ha ricevuto l'invito a presentarlo, rilasciato dal medico provinciale ovvero dall ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare, nel quale sia espressamente attestato che l'interessato è di sana costituzione fisica, esente da difetti fisici tali da diminuirne il prestigio come insegnante e la idoneità al pieno adempimento dei suoi doveri e, particolarmente, immune da malattie che possono pregiudicare la salute degli alunni

Dal certificato, inoltre dovrà risultare che il medico che lo rilascia ha preso visione del risultato degli accertamenti diagnostici specifici (schermografia e radioscopia ed eventualmente radiografia) cui il candidato è tenuto a sottoporsi presso l'ufficio sanitario del Consorzio provinciale antitubercolare, nel certificato dovrà, infine essere precisato che, nei confronti dell'interessato, è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

8) Documento attestante la regolare posizione dei concorrenti nei confronti degli obblighi militari (per i soli concorrenti maschi):

a) estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali, redatto su carta da bollo da L 200 ovvero su fogli muniti di marche da bollo da L 200,

b) estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa, redatto su carta da bollo da L 200 o su fogli muniti di marche da bollo da L 200

Anche coloro che, dichiarati abili arruolati dal Consiglio di leva competente, siano tuttora in attesa di chiamata alle armi, nonchè coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi, durante la prestazione del servizio militare, dovranno produrre uno dei due suddetti documenti,

c) certificato di esito di leva per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di

leva Questo certificato, redatto in carta da bollo da L. 100 è rilasciato dal sindaco e dovrà contenere il visto del commissariato di leva competente,

d) certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco, per coloro che non siano ancora stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva

La produzione del documento militare è obbligatoria per tutti i concorrenti maschi, i quali sono tenuti alla perfetta osservanza di tutte le disposizioni predette

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato dal Ministero della pubblica istruzione

Saranno esclusi dal concorso i candidati che, in esito a tale accertamento, non risultino in possesso del predetto requisito

I candidati dipendenti di ruolo dall'Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 8)

A tal fine dovranno presentare copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata in carta da bollo da L 200 dalla competente Amministrazione, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al secondo comma del presente articolo

A tale documento dovrà essere unita un'attestazione della Amministrazione dalla quale dipendono, su carta da bollo da L 100, dalla quale risulti se siano stati sottoposti, o meno, a procedimento disciplinare o penale

I concorrenti che si trovino alle armi potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 7), 8) un certificato su carta da bollo da L 200, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a ricoprire il posto di insegnante elementare, nel certificato suddetto dovrà altresì dichiararsi che il concorrente è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici specifici (schermografia e radioscopia ed eventualmente radiografia) con esito negativo.

Art 6.

Non è ammesso il riferimento a documenti e titoli presentati per qualsiasi causa al Ministero, in altri uffici, Istituti scolastici o Amministrazioni.

I documenti possono essere presentati in originale o in copia notarile autentica

I candidati hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) del precedente articolo, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri

I documenti sono soggetti a legalizzazione soltanto nei casi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678

a) firme apposte dagli esercenti professioni o arti sopra atti o certificati da prodursi fuori del Comune La legalizzazione è fatta dal sindaco,

b) firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi fuori della Provincia in cui ha sede la scuola la legalizzazione è fatta dal provveditore agli studi competente,

c) firme su atti o documenti posti in essere all'estero, da valere nello Stato italiano Le firme su atti o documenti formati all estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, sono legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate

Agli atti e documenti suddetti, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale

In casi seriamente comprovati, i candidati che dimostrino di aver dovuto, in dipendenza di movimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare territori di confine, sui quali, per effetto del trattato di pace, è venuta a cessare la sovranità italiana, possono far pervenire i titoli valutabili entro e non oltre il giorno precedente a quello in cui dovranno sostenere la prova orale, ferma restando la presentazione della domanda di ammissione al concorso entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del bando

Resta fermo peraltro a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n 60, le cui disposizioni sono state prorogate con la legge 28 dicembre 1950, n 1080, la facoltà, da parte dei candidati di cui al precedente comma, di produrre documenti equipollenti a quelli di rito, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati in altri uffici o ad atti esistenti presso gli uffici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare In tal caso, i candidati dovranno produrre copia autentica di detti documenti o atti, da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n 60

Il Ministero della pubblica istruzione ha sempre facoltà di accertare, con mezzi propri la veridicità dei documenti esibiti dai concorrenti.

Art 7

Per la documentazione dei titoli valutabili e per quella atta a dimostrare eventuali diritti di precedenza o di preferenza nelle nomine, dovranno essere tenute presenti le norme seguenti.

Tutti i documenti di cui al comma precedente dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo

Titoli di studio — I titoli di studio (abilitazione magistrale e abilitazione al magistero dei sordomuti) dovranno essere documentati ai fini della valutazione, da certificati rilasciati rispettivamente dal preside dell'Istituto magistrale e dal direttore della Scuola di metodo, su carta da bollo da L 100. Nei predetti certificati dovranno essere riportati i voti conseguiti nelle singole materie, nell'esame finale

Qualora detti diplomi siano stati conseguiti in un Istituto magistrale o in una Scuola di metodo non statale e non compresa nella provincia di Roma, le firme del preside o del direttore dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi.

Ogni altro documento attestante titoli di cultura (diplomi di laurea — diplomi conseguiti al termini di corsi di specializzazione per insegnanti elementari — diplomi rilasciati dalle Scuole ortofreniche .) dovrà essere prodotto in carta da bollo

I risultati di concorsi magistrali o di concorsi a posti di insegnante o di assistente negli Istituti statali per sordomuti dovranno essere documentati secondo le seguenti norme

1) risultati conseguiti nelle prove di esame di concorsi magistrali per titoli ed esami, dovranno essere comprovati mediante attestazione del provveditore agli studi, o del Ministero della pubblica istruzione se si tratti di concorso nazionale rurale I risultati dei concorsi indetti dall'Assessorato per la pubblica istruzione della Regione siciliana, devono essere comprovati mediante certificato rilasciato dall'Assessorato medesimo Qualora non sia possibile documentare la votazione ottenuta nelle singole prove di esame, ma si possa documentare la conseguita approvazione o idoneità, le prove del concorso si considerano superate con la votazione minima richiesta per ottenere l'approvazione o l'idoneità

I certificati di cui al precedente comma dovranno essere rilasciati su carta legale da L 100, quelli rilasciati dal Ministero della pubblica istruzione dovranno peraltro essere su carta da bollo da L 200,

2) risultati conseguiti nelle prove di esami di concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante o di assistente negli Istituti statali per sordomuti dovranno essere comprovati mediante certificati rilasciati su carta da bollo da L 200 dal Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare - Divisione 3ª), qualora non sia possibile documentare la votazione ottenuta nelle singole prove di esame, ma si possa documentare la conseguita approvazione o idoneità, le prove del concorso si considerano superate con la votazione minima richiesta per ottenere l'approvazione o l'idoneità

Titoli di servizio — Per il servizio prestato in qualità di insegnante o di assistente negli Istituti statali o riconosciuti per sordomuti, il certificato dovrà essere rilasciato dai direttori degli Istituti stessi, su carta da bollo da L 100, la firma apposta in detti certificati dai direttori degli Istituti non statali posti fuori della provincia di Roma, dovrà essere legalizzata dal provveditore agli studi competente

Il certificato dovrà indicare la qualità del servizio, la durata, e la qualifica riportata dall'insegnante o dall'assistente in ciascun anno

Le medesime norme dovranno esser tenute presenti per quanto riguarda la documentazione di eventuali servizi prestati dai candidati presso scuole o istituzioni speciali per i minorati della parola e dell'udito (scuola per otologopatici .).

Il servizio di insegnante prestato nelle comuni scuole elementari di Stato o parificate, dovrà essere documentato mediante un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dall'ispettore di circoscrizione competente; nel certificato dovranno essere indicate la durata del servizio e la qualifica riportata dall'insegnante in ciascun anno.

Per gli anni nei quali il maestro non abbia avuto la qualifica, gli si attribuirà la qualifica relativa all'ultimo anno antecedente o quella relativa al primo anno conseguente, alla interruzione, secondo che l'una o l'altra risulti più vantaggiosa

I documenti necessari alla attestazione di eventuali diritti di preferenza o di precedenza, e che potranno anche costituire titolo valutabile, sono, per le diverse categorie di candidati, quelli indicati dalle norme contenute nei commi che seguono.

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L 100,

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, etc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato, con modificazioni, della legge 23 febbraio 1952, n 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L 100, di cui alla circolare n 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n 202860/Od dell 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione ed i mutilati o invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati o gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nel territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, nonche i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra) oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, ai fini della legge 3 giugno 1950, n 375, non sono riconosciuti validi, ai fini della concessione dei benefici dei quali fruiscono nel concorso gli invalidi, i documenti prodotti dagli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, fatta eccezione per gli invalidi contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*); parimenti non sono considerati valevoli, ai fini di cui sopra, i documenti prodotti dagli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B*) annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, fatta eccezione per gli invalidi contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa,

e) i mutilati e invalidi per servizio di cui alla legge 15 luglio 1950, n 539, devono presentare l'attestazione della Amministrazione dalla quale dipendono o dipendevano, da cui risulti che la mutilazione o la invalidità è dipendente da causa di servizio ai sensi dell art. 3 della predetta legge

I congiunti dei mutilati e invalidi per causa di servizio devono documentare la relazione di parentela con i predetti e produrre l'attestazione dell'Amministrazione dalla quale il mutilato o l'invalido dipende o dipendeva, da cui risulti che la mutilazione o l'invalidità è dipesa da canse di servizio ai sensi del citato art. 3 della legge 15 luglio 1950, n. 539;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935, o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell 11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine, di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n 96, o gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonche i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art 8, ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n 142

I figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nei precedenti commi, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre (o la madre), analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana.

I figli dei mutilati e invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione,

g) i reduci dalla prigionia devono presentare, a seconda dei casi, la dichiarazione integrativa o la notificazione, rilasciate dalle competenti autorità militari nei casi e nelle forme previste dalle circolari citate nella precedente lettera *b*),

h) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia che si trovino nelle condizioni previste dall'art 2 della legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, nonchè i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è venuta a cessare la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n 137 dovranno esibire l'attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n 1117 (*Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 4 ottobre 1956) su carta da bollo da L. 100,

l) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione,

m) i perseguitati politici o razziali devono comprovare la causa che ha loro impedito di ottenere un incarico di insegnamento negli Istituti statali dei sordomuti dopo il conseguimento del diploma di abilitazione, con un atto ufficiale in loro possesso o reperibile negli uffici dell'Amministrazione scolastica o di altra Amministrazione, o con dichiarazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza; i non iscritti all'ex partito fascista possono comprovare la non iscrizione oltre che nei modi predetti, anche con la testimonianza scritta di almeno tre insegnanti di ruolo degli Istituti statali dei sordomuti che abbiano conoscenza personale e diretta della non appartenenza del concorrente all'ex partito fascista.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

n) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, in data non anteriore a tre mesi da quella del bando, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

o) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *n*) rilasciato in data non anteriore a quella del bando di concorso, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

p) le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, da cui risulti una delle condizioni suindicate. Per le vedove dovrà essere specificato che non hanno contratto un nuovo matrimonio;

q) i dipendenti non di ruolo da una Amministrazione statale devono produrre un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella del bando, dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma;

r) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione con cui saranno richiesti i titoli preferenziali.

Altre eventuali benemerenze militari dovranno essere documentate nel modo seguente:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale del 1922, in carta bollata da L. 100;

b) coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, devono presentare un apposito certificato rilasciato dalle competenti autorità marittime, su carta da bollo da L. 100;

c) gli ex legionari fiumani devono produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti devono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana, su carta da bollo da L. 100.

Ai fini di comprovare altri eventuali diritti alla elevazione del limite massimo di età prevista per alcune categorie specificate nel precedente art. 2 del presente bando, gli interessati dovranno documentare la loro appartenenza all'una o all'altra di tali categorie nel modo seguente:

a) i concorrenti, già appartenenti agli Enti di diritto pubblico ed agli altri Enti, sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato, e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, devono produrre un certificato in carta legale da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, da cui risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto di impiego con l'Ente soppresso;

b) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare;

c) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore della Università attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso le Università od Istituti di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 8.

Sono esclusi dal concorso:

1) i candidati la cui domanda sia pervenuta al Ministero della pubblica istruzione oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 3.

La data di arrivo, considerata valida ai fini dell'ammissione al concorso, è quella indicata dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero;

2) coloro che, in esito agli accertamenti disposti dal Ministero della pubblica istruzione non risultino in possesso del requisito della buona condotta morale e civile;

3) coloro che siano stati dispensati dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito a infermità, o per insufficienza didattica, o che siano incorsi nella interdizione scolastica e che si trovino durante il periodo di interdizione;

4) coloro che siano stati condannati:

a) alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni;

b) ad una pena qualsiasi per delitti contro la personalità dello Stato (esclusi i fatti commessi per colpa e quelli per agevolazione colposa), ovvero per delitti contro la religione dello Stato, contro la moralità pubblica e il buon costume, la integrità e la sanità della famiglia, oppure per furto, truffa, rapina, estorsione ed usura;

c) per delitti contro la fede pubblica per i quali sono comminate pene non inferiori a sei mesi.

Qualora la condanna penale di cui al precedente n. 4 sia conosciuta dal Ministero della pubblica istruzione dopo la partecipazione del candidato al concorso e prima che sia disposta la nomina (sia perchè l'interessato abbia omesso di dichiarare detta condanna nella domanda, sia perchè la condanna sia stata pronunciata dopo la partecipazione alle prove di esame e prima della nomina), in luogo del provvedimento di esclusione dal concorso, sarà disposta la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso e, in conseguenza, il candidato sarà cancellato dalla graduatoria.

Sono dichiarati decaduti da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso e sono quindi cancellati dalla graduatoria:

1) coloro che non abbiano presentato, in tutto o in parte, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui hanno ricevuto il relativo invito, i documenti di rito indicati nello art. 5, la data di presentazione dei documenti, ritenuta valida ai fini del concorso, è quella indicata dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero;

2) coloro che abbiano presentato documenti per i quali sia accertato che il contenuto non corrisponde a verità;

3) coloro che, in base ai documenti presentati, non risultino in possesso dei requisiti prescritti per l'immissione nei ruoli degli insegnanti elementari per sordomuti.

Quando qualche documento o le copie autentiche non siano, in tutto o in parte, redatti in conformità alle prescrizioni delle leggi o dei regolamenti, l'interessato sarà invitato, con lettera raccomandata, a regolarizzarli, entro il termine di giorni quindici, che decorre dal giorno in cui detta lettera perviene al recapito indicato dall'interessato.

Analogamente si procederà nel caso in cui la domanda di ammissione al concorso non sia redatta in conformità delle disposizioni di cui all'art. 3.

Decorso inutilmente il predetto periodo di giorni quindici, il Ministero notifica all'interessato la pronuncia di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso.

Non è ammessa la regolarizzazione dei documenti che siano stati rilasciati in data anteriore a quella richiesta; in tal caso, si fa luogo, senz'altro, alla pronuncia di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso.

Non è ammessa la regolarizzazione dei documenti comprovanti titoli valutabili.

Il ritardo nell'arrivo della documentazione atta a comprovare eventuali diritti di preferenza o di precedenza, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli predetti.

I provvedimenti di esclusione dal concorso e quelli di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, sono disposti dal Ministero della pubblica istruzione, con decreto motivato del quale sarà data integrale comunicazione agli interessati, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art 9.

L'esame di concorso consisterà in una prova scritta di pedagogia con particolare riferimento al problema educativo dei sordomuti, in una prova orale riguardante la stessa materia della prova scritta e la conoscenza della attuale legislazione scolastica, in una prova pratica, consistente in una lezione da tenersi in una classe elementare di sordomuti

Ai concorrenti saranno assegnate, per la prova scritta, sei ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere, scaduto tale termine i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato, consegnando in ogni caso la minuta

E' ammesso a sostenere la prova orale e la prova pratica il concorrente che abbia riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a trenta cinquantesimi.

Art 10

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui all art 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3 e quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686

Le prove scritte, orali e pratiche avranno luogo in Roma, nei giorni e nelle ore che saranno successivamente stabiliti, ai candidati sara data comunicazione della data dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali e pratiche nei termini fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

I candidati ammessi alla prova orale e alla prova pratica saranno chiamati a gruppi, con l'indicazione dei rispettivi giorni, perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che non ne sia impedito da gravi motivi, nel quale caso, qualora la Commissione non abbia ancora esaurito i lavori inerenti alle prove orali o alle prove pratiche, puo essere ammesso a sostenere la prova in un turno successivo

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non avra ottenuto in ciascuna di esse la votazione di almeno trenta cinquantesimi.

Art 11

La Commissione giudicatrice dei concorso sara nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

La Commissione giudicatrice disporrà di cinquanta punti per la prova scritta, di cinquanta per la prova orale di cinquanta per la prova pratica e di cinquanta per i titoli

Art 12

La graduatoria di merito, formata secondo l ordine dei voti ottenuti nella valutazione generale (esami e titoli) comprendera i vincitori e gli idonei, la graduatoria predetta verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione (parte II)

In caso di parita di merito saranno osservate le norme di cui all art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

Art 13

L'accettazione della nomina da parte dei vincitori non può, in nessun modo, essere condizionata

Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine prefissogli dall'Amministrazione o che risulti comunque irreperibile, decade senz'altro dai diritti derivanti dalla partecipazione al concorso

I vincitori che accettino la nomina sono assunti ai posti di insegnante elementare in prova (coefficiente 202) nel ruolo del personale degli Istituti statali per sordomuti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addi 8 gennaio 1959

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi 29 gennaio 1959
Registro n. 17 Pubblica istruzione, foglio n. 331

(905)

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso per esami ad un posto di ispettore chimico di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei chimici dell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regio decreto 26 giugno 1914, n 702, con il quale e stato approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione sanitaria,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali,

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e 3 maggio 1957, n 686, con cui sono state approvate le relative norme di esecuzione,

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, e la legge 18 marzo 1958, n 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme,

Visto il decreto Ministeriale 17 novembre 1958, con il quale e stato fissato il programma di esame per il concorso di ammissione alla carriera direttiva dei chimici.

Decreta.

Art 1

E' indetto un concorso per esami ad un posto di ispettore chimico di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei chimici dell Amministrazione della sanita pubblica

Art 2

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti

a) cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

b) godimento dei diritti politici,

c) buona condotta,

d) idoneità fisica all impiego;

e) laurea in chimica, ovvero in chimica e farmacia, esclusa l'equipollenza di altri titoli di studio (art 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, n 695),

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare,

g) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32,

Tale limite di eta e elevato

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, piu un anno per ogni figlio vivente alla data medesima,

2) di cinque anni·

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nell Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940 43 e della guerra di liberazione,

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943,

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n 93,

e) per i profughi dall'Eritrea, dall Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950),

f) per i profughi dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri,

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,

3) il limite massimo di età è elevato ad anni 39

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare e croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) il limite massimo di età è elevato ad anni 40;

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1944, n. 178;

6) per gli assistenti ordinari di Università od Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio, per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università ed Istituto di istruzione universitaria.

Tutte le elevazioni eventualmente spettanti possono computarsi tra di loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

7) il limite massimo di età di cui sopra è protratto sino ai 45 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1956, per i militari ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio i mutilati ed invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 ed alle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti da lesioni contemplate nelle voci 4 e 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

8) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali e per quello tuttora in servizio, già inquadrato nei ruoli aggiunti.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito nel successivo art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, o che ne siano decaduti ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato, debbono pervenire al Ministero della sanità (Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di tale limite massimo di età);

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate, specificandole, in caso affermativo, e indicando se vi siano stati amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

5) di non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

6) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e dichiarare altresì di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica Amministrazione, o di decadenza ai sensi dell'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

7) il titolo di studio richiesto, con l'indicazione della Università presso la quale è stato conseguito;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) la lingua estera obbligatoria e la eventuale facoltativa;

10) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero gli eventuali cambiamenti del recapito stesso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione provvede ad accertare d'ufficio il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego; si riserva, altresì, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla letera D, dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

I candidati, che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire al Ministero della sanità (Direzione generale affari amministrativi e del personale), entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i documenti prescritti per dimostrare titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti); i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 dal 1° gennaio 1953 dello Stato

Maggiore dell'Esercito o quello di cui alla circolare numero 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quelli di cui alla circolare n. 27200/Om. del 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione, di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero un certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell Opera stessa in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod 69 *ter* rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948,

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi al 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell 11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da lire cento, rilasciato dal competente comitato provinciale dell Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod 69 di cui alla precedente lettera *d*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta bollata da L 100, del sindaco del Comune di residenza debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre,

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta bollata da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione,

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

l) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma,

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno presentare le attestazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, in carta bollata da L. 100,

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativo sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza,

p) i congiunti con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra,

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio, redatto su carta bollata da L 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino indicati, oltre alla categoria d'impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio,

s) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato dovranno produrre una copia integrale dello stato di servizio in bollo da L 200 con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato,

t) i candidati che possano far valere altri titoli diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, i quali, alla data di scadenza del termine di cui al primo comma del presente art 5, diano luogo al diritto di precedenza o di preferenza nella nomina, produrranno i relativi documenti.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine il candidato utilmente collocato nella graduatoria sarà invitato a far pervenire al Ministero della sanità (Direzione generale affari amministrativi e del personale) nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 100; il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età, dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art 5,

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 100;

c) certificato, su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziale,

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego messo a concorso;

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato della autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata. Tale documento sarà presentato da candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

h) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero il certificato, su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art. 6.

Il candidato che appartenga alle carriere civili dello Stato può limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *f*) e *g*) dell'art. 6.

Il concorrente che si trovi alle armi, può esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) e *h*) del precedente art. 6 un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspira.

Art. 8.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari e della domanda.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 9.

Gli esami comprendono quattro prove scritte ed una orale.

Prove scrittte:

1) relazione sull'analisi qualitativa di un miscuglio contenente componenti acidi e basici;

2) relazione sulla determinazione quantitativa di due componenti di una miscela di sali inorganici;

3) procedimenti fondamentali di sintesi della chimica organica e metodi di riconoscimento dei gruppi funzionali;

4) traduzione di un brano dall'italiano in una delle lingue francese, inglese, tedesco e spagnolo, a scelta del candidato. Per tale prova è consentito l'uso del vocabolario.

Prova orale:

1) discussione delle prove scritte tecniche;

2) nozioni sugli argomenti più importanti di chimica farmaceutica inorganica ed organica e di farmacologia;

3) tecnica farmaceutica industriale e metodi di controllo chimici, fisici e chimico-fisici dei medicinali;

4) legislazione sulla produzione e commercio dei medicinali e sui prodotti ad azione stupefacente. Nozioni sulla organizzazione sanitaria dello Stato;

5) conversazione, lettura e traduzione dalla lingua estera prescelta.

I candidati, oltre che nella lingua prescelta nella prova obbligatoria, possono chiedere di sostenere l'esame facoltativo scritto ed orale per una delle altre lingue sopraindicate.

Per la prova scritta di cui al n. 4) i candidati hanno a disposizione sino a quattro ore di tempo per ogni lingua; per le prove scritte di cui ai numeri 1) e 3) i candidati hanno a loro disposizione fino ad otto ore di tempo; per la prova scritta di cui al n. 2), ai candidati potrà essere accordato, dalla Commissione esaminatrice, un tempo maggiore.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

a) da un presidente di sezione o da un Consigliere di Stato, presidente;

b) da due impiegati delle carriere direttive del Ministero della sanità, con la qualifica non inferiore a direttore di divisione o corrispondente;

c) da due docenti universitari delle materie su cui vertono gli esami.

Alla Commissione esaminatrice vengono aggregati uno o più insegnanti per le lingue estere in cui i concorrenti si siano dichiarati pronti ad essere esaminati.

In caso di impedimento di qualcuno della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario amministrativo di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe in servizio presso il Ministero della sanità, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 11.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle contenute nel regolamento approvato con decreto 25 giugno 1914, n. 702, in quanto applicabili.

Tanto le prove scritte, quanto quelle pratiche ed orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 12.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La prova facoltativa di lingua s'intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta e di almeno sei decimi nella prova orale; in tal caso alla votazione complessiva sarà aggiunto un decimo della somma delle votazioni ottenute.

Art. 13.

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previste dalle disposizioni a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nelle votazioni complessive e sarà approvata con decreto del Ministro da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

Il vincitore del concorso sarà assunto in qualità di ispettore chimico di 2ª classe in prova nel ruolo dei chimici dell'Amministrazione della sanità e conseguirà la nomina ad ispettore chimico di 2ª classe, se ritenuto idoneo dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato In tal caso spetta all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova

A colui che conseguirà la nomina a ispettore chimico di 2ª classe in prova saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione assegnatagli

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 29 novembre 1958

Il Ministro MONALDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *febbraio* 1959
Registro n. 1 *Sanità, foglio n* 168 — MASSIMO.

Schema della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L 200

Al Ministero della sanità - ROMA

Il sottoscritto . . (cognome e nome; le donne devono indicare nell'ordine, il cognome del marito, il nome e quindi il nome proprio) nato a . (provincia di . .) il . . residente in . . . (provincia di .) via

chiede di essere ammesso al concorso per esame di un posto di ispettore chimico di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei chimici nell'Amministrazione della sanità pubblica

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art 2 del bando in quanto (indicare con esattezza il titolo che da diritto all'aumento dei limiti)

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito la laurea in chimica in data presso l'Università di di essere cittadino italiano e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (oppure, se di età inferiore agli anni 21 di non essere incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici)

Il sottoscritto dichiara inoltre di non avere riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne).

Per quanto riguarda gli obblighi militari dichiara (secondo i casi di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso il . di non avere prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, di non essere mai stato dipendente da altra Amministrazione dello Stato (oppure di essere dipendente del Ministero . . . . . in qualità di . . . . . . in servizio a . . . . . presso . . . . ovvero di essere stato dipendente del Ministero . . . . in qualità di . . . . . . : . e di aver lasciato il servizio il . . . . . . ma non per provvedimento di destituzione o dispensa dall'impiego)

Per la prova obbligatoria di lingua straniera, sceglie la lingua . . . . (francese o inglese o tedesco o spagnolo) e per quella facoltativa la lingua . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . addì . . . .

Firma . . . .

N B. — L'indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni e . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o da segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante

Sia la firma del notaio sia quella del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(1168)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso per dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo, ruolo normale, del Corpo di commissariato militare marittimo.

Il decreto Ministeriale 31 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1959, registro n 5 Difesa-Marina, foglio n. 265, riguardante l'approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso per dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo, ruolo normale, del Corpo di commissariato militare marittimo (bandito con decreto Ministeriale 17 maggio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 143 del 17 giugno 1958), è stato pubblicato nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa-Marina n 19 del 28 febbraio 1959 (art 18).

(1391)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G C.